

Schedule 1

Linee guida per la stima dei crediti

1. INTRODUZIONE

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALTRI CREDITORI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

I. CREDITI CONCORDATI NON PAGATI

II. CREDITI DENUNCIATI MA NON ANCORA LIQUIDATI

III. CREDITI PER DANNI DA RECESSO

a) VALORE DELLA PERDITA FUTURA

- **copertura sostitutiva**
- **restituzione del premio**
- **stima IBNR**

1. INTRODUZIONE

1.1 Le Linee guida per la stima dei crediti sono intese a rendere il processo di valutazione, che la Società seguirà nella valutazione dei Crediti del Piano, il più trasparente possibile per gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta. Le Linee guida per la stima dei crediti descrivono l'approccio che la Società si aspetterà che gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta seguano nella valutazione dei loro Crediti del Piano. Ai sensi del Piano, le Linee guida per la stima dei crediti saranno applicate dalla Società nel procedere a determinare il valore stimato di tali crediti.

Gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovrebbero leggere il presente Allegato nella sua interezza.

1.2 I Creditori Tutelati dall'FSCS dovrebbero presentare un credito esclusivamente ai fini del voto. Non sono tenuti a presentare un Credito del Piano e dovrebbero continuare a presentare i crediti derivanti dalle loro Polizze Tutelate dall'FSCS nel normale corso fino alla Data di Cut-off. La presentazione e la determinazione delle Passività tutelate FSCS e delle Passività di Cut-off saranno disciplinate dalla PARTE 5 del Piano.

1.3 Le Linee guida per la stima dei crediti sono concepite per essere di ausilio agli Altri Creditori di Assicurazione Diretta nello sviluppo delle loro stime dei loro Crediti del Piano, mediante l'esposizione di tecniche di stima generalmente accettate nel mercato assicurativo.

1.4 Gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta non sono, tuttavia, impediti dall'utilizzare altri approcci, ove opportuno e purché tali approcci siano adeguatamente supportati e le ipotesi utilizzate possano essere ragionevolmente giustificate dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. Qualora la Società ritenga che tali tecniche possano essere giustificate, allora tali tecniche possono essere utilizzate nella valutazione dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta interessato.

1.5 Qualora la Società non riesca a raggiungere un accordo con un Altro Creditore di Assicurazione Diretta in relazione a qualsiasi elemento del relativo Credito del Piano, la Società deferirà il Credito del Piano contestato al Valutatore dei crediti del Piano per la determinazione da parte del medesimo, conformemente alle disposizioni del Piano.

1.6 Tutte le polizze assicurative degli Altri Creditori di Assicurazione Diretta sono state oggetto di recesso. Qualsiasi Altro Creditore di Assicurazione Diretta dell'assicurazione che presenti un Modulo di richiesta di indennizzo per danni derivanti dal recesso dalla polizza è tenuto ad adottare misure ragionevoli per mitigare le perdite subite a seguito del recesso. Ad esempio, adottando misure ragionevoli per ottenere una copertura sostitutiva assicurativa comparabile per il periodo residuo del contratto di assicurazione oggetto di recesso.

1.7 L'ambito e l'applicazione delle Linee guida per la stima dei crediti e la documentazione di supporto richiesta a sostegno di un credito differiscono a seconda del tipo di contratto di assicurazione e di Credito del Piano che viene presentato. La documentazione di supporto che i Creditori del Piano dovrebbero

fornire a sostegno delle proprie stime dei Crediti del Piano è indicata nell'Allegato 2.

- 1.8 La Società non sarà, salvo che sia giuridicamente obbligata a farlo, vincolata da, né tenuta a seguire, alcun accordo transattivo concluso tra un Creditore del Piano e un altro assicuratore o un terzo.

- 1.8.1 Qualora, in qualsiasi fase del processo di approvazione dei crediti, un Altro Creditore di Assicurazione Diretta abbia domande relative all'applicazione o alla potenziale applicazione delle Linee guida per la stima dei crediti al proprio credito, lo stesso dovrebbe contattare l'Agente di gestione dei crediti della Società utilizzando i recapiti di seguito indicati per ulteriori indicazioni.

E-mail: [Elite -insurance.scheme@ quest -group.co.uk](mailto:Elite-insurance.scheme@quest-group.co.uk)

Posta: Elite Insurance SoA, c/o Quest Consulting, 52 – 54 Gracechurch Street, London EC3V 0EH, UK

Telefono:

Linea di assistenza in inglese: 0800 327 7278

Linea di assistenza non UK: +33 8 05 98 54 71

Sito web: www.pwc.co.uk/elite-insurance

- 1.9 Altri Creditori di Assicurazione Diretta potrebbero inoltre desiderare di consultare consulenti professionali idonei per comprendere le presenti linee guida e valutare il proprio Credito del Piano nei confronti della Società.

2. METODOLOGIA DI VALUTAZIONE PER GLI ALTRI CREDITORI DI ASSICURAZIONE DIRETTA

- 2.1 Il credito di un Altro Creditore di Assicurazione Diretta nei confronti della Società può consistere in uno o più dei seguenti elementi di credito, subordinatamente all'adozione, da parte di un creditore, di misure appropriate per mitigare le perdite subite:

- (a) ***Credito concordato non pagato***, che è un credito che è stato concordato dalla Società o per conto della Società prima della presentazione come Credito del Piano ma che non è stato pagato dalla Società oppure laddove un importo residuo rimanga non pagato a seguito di un pagamento da parte di un fondo di garanzia e laddove non sussista surroga.

Altri Creditori di Assicurazione Diretta con un Credito concordato non pagato devono presentare un Modulo di richiesta di indennizzo alla Società, ma sono tenuti unicamente a fornire una copia della propria Lettera di offerta quale Documentazione a supporto, salvo che il creditore intenda modificare il valore del Credito del Piano, presentare un nuovo Credito del Piano, o altrimenti intenda condividere ulteriore Documentazione a supporto. In conformità alla sezione 3.6, i

Responsabili del Piano possono, in qualsiasi momento, richiedere ulteriori informazioni o prove ragionevolmente richieste per assisterli.

- (b) ***Credito denunciato ma non ancora liquidato***, che è un credito nei confronti della Società in relazione a una perdita o passività che è stata denunciata alla Società o individuata dalla Società prima della Data di recesso dal Contratto di assicurazione del Piano pertinente, ma non concordata dalla Società prima della presentazione come Credito del Piano.

Altri Creditori di Assicurazione Diretta con un Credito denunciato ma non ancora liquidato devono presentare un Modulo di richiesta di indennizzo con i dettagli dell'importo di qualsiasi credito stimato che è stato notificato alla Società prima della Data di recesso ma che non è divenuto un Credito concordato non pagato. Altri Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono fornire documentazione di supporto del proprio Credito denunciato ma non ancora liquidato.

- (c) ***Credito per Danni da Recesso***, che è un credito che rappresenta il valore effettivo o stimato di qualsiasi perdita subita dal contraente a causa del fatto che la relativa polizza sia oggetto di recesso.

Si prevede che un Credito per Danni da Recesso sia valutato sulla base di una ***Perdita futura***, che è il valore stimato di una perdita derivante in conseguenza del recesso. Tale perdita potrebbe non essere ancora stata subita da un Altro Creditore di Assicurazione Diretta e non è stata ancora denunciata alla Società né individuata dalla Società.

Ulteriori dettagli delle metodologie di stima per una Perdita futura sono forniti nel paragrafo 2.2 di seguito.

Qualora nuovi crediti siano stati notificati o individuati dopo la Data di recesso, ciò sarà classificato come Perdita futura.

2.2 Perdita futura

2.2.1 Il valore della perdita per un Altro Creditore di Assicurazione Diretta quale conseguenza del fatto che la relativa polizza sia oggetto di recesso dovrebbe essere stimato utilizzando una delle seguenti metodologie di stima:

- (a) **Copertura sostitutiva** - il costo di una copertura sostitutiva comparabile per il periodo residuo del contratto di assicurazione oggetto di recesso;
- (b) **Restituzione del premio** - una stima di una restituzione del premio proporzionale basata sulla parte non scaduta di qualsiasi polizza; oppure
- (c) **Stima IBNR** - una stima di un credito per sinistro verificatosi ma non denunciato (“**IBNR**”) in relazione alla polizza oggetto di recesso.

Tali metodologie di stima sono spiegate più dettagliatamente di seguito.

2.2.2 Copertura sostitutiva

- (a) Il valore di una Perdita futura può essere stimato utilizzando il costo della copertura sostitutiva (un “**Credito per copertura sostitutiva**”). La stima di un Credito per copertura sostitutiva sarà pari al premio assicurativo dovuto per una polizza comparabile, riferito esclusivamente al periodo residuo del Contratto di assicurazione del Piano che è stato oggetto di recesso, con una compagnia assicurativa alternativa.
- (b) Affinché un Credito per copertura sostitutiva sia accettato dalla Società, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dell’assicurazione devono fornire almeno un preventivo assicurativo o un prospetto di polizza sostitutiva in relazione a una polizza che sia quanto più possibile simile alla polizza originale fornita dalla Società. I criteri principali di somiglianza includono:
- durata originaria della polizza;
 - durata residua della polizza;
 - somma assicurata;
 - bene, contenuto o servizio a rischio; e
 - condizioni di polizza, includendo, in particolare, le voci di danno e qualsiasi limite o esclusione di polizza.

Ciò sarà considerato e valutato dalla Società di conseguenza.

2.2.3 Restituzione del premio

- (a) Per un Contratto di assicurazione del Piano di un Altro Creditore di Assicurazione Diretta che sia stato oggetto di recesso prima della data in cui la polizza sarebbe dovuta terminare (la “**Data di scadenza della polizza originale**”), il valore della Perdita futura può essere calcolato sulla base di una restituzione del premio (un “**Credito per restituzione del premio**”). Il valore di un Credito per restituzione del premio è pari al valore del premio assicurativo pagato per la parte della polizza assicurativa di cui il contraente non ha beneficiato a causa del recesso (il “**Premio non maturato**”). Il periodo temporale pertinente per calcolare tale porzione della polizza assicurativa decorre dalla data in cui la polizza è stata oggetto di recesso (“**Data di recesso**”) fino alla Data di scadenza della polizza originale. Per ciascuna polizza assicurativa, il processo di stima può comportare le seguenti fasi:
- Le informazioni relative alla polizza per qualsiasi polizza assicurativa con una Data di scadenza della polizza originale e successiva alla Data di recesso dovrebbero essere raccolte dal pertinente Altro Creditore di Assicurazione Diretta. Ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la data di scadenza della polizza originale e il valore del premio originale pagato. Qualora non siano disponibili la data esatta di inizio della polizza, la data di scadenza originale della polizza o le informazioni relative al premio assicurativo, può essere presentata alla Società, per valutazione, una stima ragionevole e giustificabile.

- Per stimare l'importo del Premio non maturato alla Data di recesso, si dovrebbe utilizzare un calcolo della restituzione del premio. Ciò dovrebbe essere calcolato come segue:

Importo totale del premio x (giorni residui della polizza)/(giorni totali della polizza)

- $Total\ Premium\ Amount\ x\ \frac{Remaining\ Policy\ Days}{Total\ Policy\ Days}$

Dove

Importo totale del premio è pari al valore del premio assicurativo complessivo pagato alla Società per il Contratto di assicurazione del Piano

Giorni di polizza rimanenti è il numero di giorni di calendario (in valore assoluto) intercorrenti tra la Data di recesso e la Data di scadenza della polizza originale; e

Giorni totali di copertura è il numero di giorni di calendario (in valore assoluto) intercorrenti tra la Data di inizio della polizza e la Data di scadenza della polizza originale.

Ad esempio: il premio assicurativo originario pagato per una polizza di 1 anno (365 giorni) iniziata il 1 gennaio era £100. La Data di scadenza della polizza originale è 31 dicembre. La Data di recesso è 30 giugno. La restituzione del premio deve essere calcolata come segue:

$$£100 \times \frac{184}{365} = £50.41$$

Nota: Ove le polizze assicurative siano perpetue, nel senso che non vi è alcuna fine del periodo di copertura, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta saranno tenuti a formulare un'ipotesi ragionevole in merito alla data di fine della polizza. Le ipotesi saranno valutate dalla Società caso per caso.

- (b) In caso di presentazione di un Credito per restituzione del premio, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta devono fornire documentazione di supporto a sostegno del proprio credito. Ove pertinente, ciò include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, dati sottostanti, calcolo della restituzione del premio e ipotesi selezionate, nonché prova dell'avvenuto pagamento dell'importo del premio assicurativo originario e informazioni sulla durata della polizza.

2.2.4 Stima del Credito IBNR

- (a) Il valore di una Perdita futura può essere stimato sulla base di una stima della perdita che si è verificata ai sensi del Contratto di assicurazione del Piano ma non è stata denunciata alla Società né scoperta dalla Società. I

Crediti per sinistro verificatosi ma non denunciato mirano a ricomprendere perdite che si può ragionevolmente prevedere siano (o siano state) subite dal contraente, ma che non sono ancora state denunciate alla Società oppure non sono ancora state scoperte.

Tutti i crediti che non sono stati notificati alla Società, inclusi tutti i potenziali crediti futuri che si può ragionevolmente prevedere si verificheranno nel periodo compreso tra la Data di efficacia del Piano e la Data di scadenza della polizza originale, ove presente, devono essere considerati nella stima IBNR. I richiedenti sono tenuti ad aver adottato misure sufficienti per mitigare il danno connesso a tali potenziali crediti futuri e, nel presentare un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato, dovrebbero dimostrare le misure adottate e per quali ragioni un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato sia ancora appropriato.

- (b) L'approccio che la Società ritiene debba essere adottato ai sensi del Piano, con riferimento alla stima di un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato, consiste nell'applicare un metodo di "frequenza e severità", come illustrato di seguito.

Un metodo di frequenza e severità richiede a un Altro Creditore di Assicurazione Diretta di stimare il numero complessivo di crediti che si prevede si verificheranno ai sensi del proprio Contratto di assicurazione del Piano e di elaborare una migliore stima delle passività future (incluse le spese) in conformità ai termini e alle condizioni della polizza applicabili a ciascun credito. Ciò può essere stimato per ciascuna polizza assicurativa pertinente detenuta dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta prima del recesso, al fine di determinare la stima complessiva di tutti i suoi Crediti per sinistro verificatosi ma non denunciato nei confronti della Società.

La stima finale di un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato esclude i Crediti concordati non pagati e i Crediti denunciati ma non ancora liquidati, che sono considerati separatamente sopra. Dovrebbe includere i crediti che sono stati notificati o individuati successivamente alla Data di efficacia del Piano.

Un Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato può includere eventuali rettifiche a un Credito denunciato ma non ancora liquidato, nella misura in cui qualsiasi stima di un credito incluso come Credito denunciato ma non ancora liquidato possa rivelarsi inadeguata o eccessiva.

- (c) I seguenti passaggi dovrebbero essere applicati in relazione a ciascuna polizza pertinente detenuta dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta:

Stimare il numero complessivo di crediti che l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta può ragionevolmente prevedere di sostenere prima della Data di scadenza della polizza originale e che si prevede

siano coperti dal Contratto di assicurazione del Piano ma non siano ancora stati notificati alla Società.

Stimare l'importo del credito per ciascun tale credito. Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovrebbero fare riferimento all'esperienza pregressa in materia di crediti al fine di supportare le stime degli importi dei crediti selezionate, ad esempio ai Crediti concordati non pagati ove disponibili e pertinenti.

Applicare ai crediti attesi eventuali termini di polizza pertinenti, quali massimali di polizza o esclusioni.

La somma degli importi dei crediti stimati costituirà il Credito complessivo per sinistro verificatosi ma non denunciato dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta.

Applicare qualsiasi attualizzazione pertinente per il valore attuale del denaro.

- (d) Qualsiasi Credito per sinistro verificatosi ma non denunciato dovrebbe essere valutato come una "migliore stima", nel senso che non intende essere né ottimistico né conservativo e intende rappresentare l'esito più probabile nell'ambito della gamma dei possibili esiti.

2.2.5 **Approcci alternativi**

- (a) Qualora un Altro Creditore di Assicurazione Diretta disponga di evidenza di aver subito una perdita a seguito del recesso della propria polizza per la quale non ha alcuna attuale esperienza in materia di crediti, in determinate circostanze può essere opportuno utilizzare informazioni che non si basano sulla storia pregressa dei crediti al fine di supportare tale credito. È probabile che una metodologia adeguata includa elementi tratti da confronti settoriali, linee di tendenza o studi demografici. Anche altri metodi, purché la motivazione e la base delle assunzioni siano spiegate chiaramente, potrebbero essere idonei.
- (b) L'approccio adottato dovrà basarsi sulle informazioni disponibili all'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. L'Altro Creditore di Assicurazione Diretta valutare quali informazioni e documentazione di supporto possa raccogliere e, pertanto, quale approccio debba essere sviluppato che massimizzi la sua capacità di fornire informazioni di supporto e giustificazione delle assunzioni utilizzate.
- (c) In tutti gli scenari, occorre considerare la probabilità che i crediti si manifestino effettivamente nella misura indicata dalla metodologia dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. Il credito finale dovrà essere rettificato per tener conto di tale fattore, il tutto dovrà essere spiegato e documentato integralmente mediante la documentazione di supporto presentata unitamente al relativo Modulo di richiesta di indennizzo.

2.3 **Rettifiche**

Affinché l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta possa completare il proprio Modulo di richiesta di indennizzo, l'Altro Creditore di Assicurazione Diretta dovrebbe inizialmente stimare il proprio Credito del Piano alla Data di efficacia del Piano e successivamente rettificare tali stime per tener conto di:

- qualsiasi Credito denunciato ma non ancora liquidato il cui valore sia cambiato dalla sua presentazione originaria;
- eventuali importi dovuti alla Società che valgono a compensare il Credito del Piano dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta, ad esempio, spese di difesa, premio assicurativo non pagato; e
- qualsiasi nuova informazione ricevuta dall'Altro Creditore di Assicurazione Diretta dopo la Data di efficacia del Piano.

Il valore del credito dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta dopo tali rettifiche, se del caso, dovrebbe essere il valore indicato nel Modulo di richiesta di indennizzo di tale Altro Creditore di Assicurazione Diretta.

Se il valore stimato di un Credito denunciato ma non ancora liquidato è cambiato dalla presentazione originaria alla Società e prima del Termine per la presentazione delle richieste, tale variazione deve essere supportata con documentazione di supporto. Ciò deve essere presentato unitamente al Modulo di richiesta di indennizzo dell'Altro Creditore di Assicurazione Diretta. La documentazione di supporto include, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i dati sottostanti, la metodologia e le assunzioni selezionate. L'importo del Credito denunciato ma non ancora liquidato sarà quindi valutato dalla Società sulla base dei meriti della presentazione della richiesta.

Dopo il Termine per la presentazione delle richieste, gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta non hanno diritto di presentare o modificare un Credito del Piano e qualsiasi Documentazione a supporto ricevuta dopo il Termine per la presentazione delle richieste (salvo richiesta della Società) sarà presa in considerazione esclusivamente a discrezione della Società.

2.4 **Documentazione di supporto**

La documentazione di supporto che gli Altri Creditori di Assicurazione Diretta dovrebbero fornire a supporto delle loro stime dei Crediti del Piano è indicata all'Allegato 2 e può altresì essere reperita sul sito web.